

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta ENECO - Energia Ecologica S.r.l., con sede legale in Predazzo (TN), via alle Coste, 3 (di seguito *Ditta*) relativa allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito Regolamento), il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta in data 22 maggio 2024 (ns. prot. n. 387929 di data 22 maggio 2024) relativa allo stabilimento di Predazzo (TN), via alle Coste, 3, tesa a conseguire la modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera compresa nella propria determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2022;

vista la nota di data 24 maggio 2024 (ns. prot. n. 396556) con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 3 giugno 2024 (ns. prot. n. 421568), e la contestuale richiesta al Comune di Predazzo (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P., in riferimento alle modifiche sostanziali richieste per l'insediamento in oggetto;

considerato che con nota di data 11 giugno 2024 (ns. prot. n. 450769) il procedimento è stato sospeso per richiesta alla Ditta di regolarizzazione della domanda per il rilascio dell'AUT, mediante il deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di competenza dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (di seguito APRIE), relativa all'installazione del nuovo cogeneratore (unità produttiva M10 - emissione E10);

viste le integrazioni pervenute in data 13 giugno 2024 (ns. prot. n. 458627 del 13 giugno 2024) con le quali la Ditta ha perfezionato la domanda di AUT, depositando la domanda di autorizzazione richiesta con la nota di cui al punto precedente;

vista la nota di data 17 luglio 2024 (ns. prot. n. 558590), con la quale sono state trasmesse le stesse integrazioni ai soggetti interessati;

vista in particolare la documentazione progettuale depositata con le integrazioni di data 13 giugno 2024 dalle quali emerge che l'istanza riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas della potenza elettrica pari a 200 kW e della potenza termica immessa pari a 530 kW;

visto il parere trasmesso dall'APRIE in data 19 luglio 2024 (ns. prot. n. 567794) con il quale comunica che la Ditta non è soggetta all'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione integrata (AIE) alla costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia alimentati da *“Gas di discarica, gas residuati dai*

processi di depurazione e biogas” superiori a 300 kW, ai sensi del D.Lgs 387 del 2003, precisando che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio si applica agli impianti di potenza termica immessa superiore a 1 MW termico e che la procedura di AIE si applica per gli impianti alimentati a biogas della potenza elettrica superiore a 300 kW;

preso atto che con nota di data 26 luglio 2024 (ns. prot. n. 583609) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l’avvio della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 5-bis del Regolamento;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

vista la nota di data 28 agosto 2024 (ns. prot. n. 652077) con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona) prevista dall’art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento, fissando per il giorno 7 settembre 2024 il termine ultimo per l’acquisizione del seguente titolo abilitativo:

- parere da parte dell’amministrazione comunale di Predazzo (TN), in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vista la nota pervenuta da parte dall’Ufficio Urbanistica ed edilizia del Servizio Tecnico del Comune di Predazzo (TN) in data 30 agosto 2024, prot. n. H018/10430 (ns. prot. n. 661735 di data 2 settembre 2024), in relazione alla domanda di AUT presentata dalla Ditta, in merito alla quale non rileva elementi ostativi al rilascio dell’AUT, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

considerato che il Sindaco del Comune di Predazzo (TN) non ha comunicato il parere di competenza, in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 8-bis del T.U.L.P., neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

rilevato che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione allo stabilimento in oggetto era vigente la seguente autorizzazione ambientale:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

visto il deposito da parte della Ditta della planimetria dello stabilimento aggiornata e riportante tutte le emissioni convogliate e diffuse autorizzate e di nuova installazione trasmessa in data 11 settembre 2024 (ns. prot. n. 687500 del 11 settembre 2024);

vista la trasmissione di data 11 settembre 2024 (ns. prot. n. 688309) agli enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell’AUT delle integrazioni di cui al punto precedente pervenute dalla Ditta;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. n. 75 di data 1 febbraio 2022, secondo le considerazioni ivi riportate, integrate con quanto di seguito riportato;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che il progetto prevede:

- l’installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas della potenza elettrica pari a 200 kW e della potenza termica immessa pari a 530 kW identificato con la sigla M10, le cui emissioni saranno convogliate nella nuova emissione E10;
- l’installazione di una unità termica alimentata a biogas/metano di potenza termica pari a 530 kW identificata con la sigla M11, le cui emissioni saranno convogliate nella nuova emissione E11;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 24 maggio 2024, nella quale la Ditta precisa che l’alimentazione del cogeneratore M10 e dell’unità termica M11 sarà effettuata con il biogas proveniente dal soprastante impianto di proprietà della Cooperativa Biodigestore Predazzo, in modo da utilizzare la sovrapproduzione di biogas per produrre energia termica, da utilizzare per la rete di teleriscaldamento ed elettrica, per diminuire gli autoconsumi di centrale;

considerato inoltre che la Ditta nella documentazione allegata alla domanda di AUT precisa che l’unità termica identificata con la sigla M11 sarà dotata di un bruciatore bi-fuel, in modo da poter avere la possibilità di essere alimentata con il gas naturale di rete nel caso di mancanza produzione di biogas;

visti i limiti per le emissioni in atmosfera per gli impianti termici stabiliti in particolare dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 e da ultimo dal D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102, nonché le prescrizioni tecniche impartite con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021 relative in particolare all’allegato AVG10 (impianti termici);

vista la prescrizione di cui alla lettera k) dell’Allegato 1 alla determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2022, relativa all’esecuzione degli autonomi controlli di avviamento dell’unità produttiva M9 (emissione E9), in merito alla quale la Ditta ha comunicato in data 10 febbraio 2022 (ns. prot. n. 111454 del 14 febbraio 2022) l’esecuzione degli autonomi controlli, nonché trasmesso in allegato alla nota di data 14 marzo 2022 (ns. prot. n. 182311 del 14 marzo 2022) i relativi certificati di analisi;

considerato che le nuove emissioni e le emissioni già installate, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte, dei combustibili impiegati e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P.;

vista la nota di data 10 febbraio 2022 (ns. prot. n. 111454 del 14 febbraio 2022), con la quale la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli (28 febbraio 2022) dell’unità produttiva M6 collegata all’emissione identificata con la sigla E6;

vista la nota di data 14 marzo 2022 (ns. prot. n. 182311 del 14 marzo 2022) con cui sono stati trasmessi i certificati di analisi relativi ai primi autonomi controlli in corrispondenza dell’emissione E6;

rilevato che la Ditta con la propria determinazione n.75 di data 1 febbraio 2022, era stata diffidata ad **effettuare, entro il 5 marzo 2022**, gli autonomi controlli in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigla E8 (in doppio) ed E1 (in singolo), dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente ed alla trasmissione degli stessi **entro il 5 aprile 2022**;

visto che la Ditta con la nota dia data 10 febbraio 2022 (ns. prot. n. 111454 del 14 febbraio 2022) ha comunicato, tra l’altro, l’ esecuzione degli autocontrolli su tutte le emissioni dello stabilimento tra cui E8 ed E1;

rilevato che ad oggi non risultano trasmessi i suddetti certificati di analisi;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il provvedimento di data 4 febbraio 1986 n. 47, della competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, con cui vengono adottati i *“criteri di massima per la determinazione dei limiti massimi di accettabilità per le emissioni in atmosfera di sostanze con limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m³”*;

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico *“AVG10 - prescrizioni tecniche per impianti termici”*;

visto il d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., recante la *“disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico”*;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *“Autorizzazione unica territoriale”*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "struttura competente" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta ENECO - Energia Ecologica S.r.l., con sede legale in Predazzo (TN), via alle Coste, 3, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2022;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive

che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 12) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 13) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 14) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 15) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta ENECO - Energia Ecologica S.r.l., al comune territorialmente competente, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 16) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione di competenza provinciale per le emissioni in atmosfera compresa nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.